

2. I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti non a loro vantaggio personale ma per garantire la loro indipendenza nell'esercizio delle funzioni che svolgono presso l'Autorità. Il Segretario generale ha il diritto ed il dovere di sospendere l'immunità di qualsiasi funzionario quando, a suo giudizio, l'immunità impedisce di fare giustizia e può essere sospesa senza pregiudicare gli interessi dell'Autorità.

Articolo 10

OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Fatti salvi i loro privilegi ed immunità, tutte le persone di cui agli articoli 7, 8 e 9 hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti del membro dell'Autorità sul cui territorio si trovano, o sul cui territorio esse transitano al servizio dell'Autorità. Esse hanno altresì l'obbligo di non interferire negli affari interni di detto membro.

Articolo 11

LASCIAPASSARE E VISTI

1. Fatta salva la possibilità che l'Autorità rilasci i propri documenti di viaggio, gli Stati Parti del presente Protocollo riconoscono ed accettano i lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai funzionari dell'Autorità.
2. Quando occorrono dei visti, le relative domande sottoposte dai funzionari dell'Autorità sono trattate al più presto; le domande depositate da funzionari dell'Autorità titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite devono essere accompagnate da un certificato attestante che questi ultimi viaggiano ufficialmente al servizio dell'Autorità.

Articolo 12

RELAZIONI FRA L'ACCORDO DI SEDE ED IL PROTOCOLLO

Le disposizioni del presente Protocollo completano quelle dell'Accordo di sede. Quando una disposizione del presente Accordo ed una disposizione dell'Accordo di sede attengono al medesimo oggetto, le due disposizioni sono, ogni qualvolta ciò è possibile, considerate complementari, in modo che siano entrambe applicabili e che nessuna delle due abbia sull'altra un effetto limitativo; tuttavia, in caso di conflittualità, prevalgono le disposizioni dell'Accordo di sede.